

soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.

Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.

Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.

Le parti illustrano le proprie posizioni nel principio del contraddittorio.

L'Avv. Panuccio si riporta agli atti depositati.

L'Avv. La Porta dichiara la indisponibilità della FIGC a conciliare.

Il Sig. Foti rappresenta la propria amarezza per il comportamento tenuto della Federazione nei suoi confronti, dirigente sportivo da oltre 20 anni.

Il Conciliatore, sentite le parti e preso atto della impossibilità di conciliare la controversia, dichiara concluso il procedimento per mancato accordo tra le parti.

Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

Roma, 18 ottobre 2006

PARTE ISTANTE

F.to Pasquale Foti

F.to Giuseppe Panuccio

F.to Stefano Salvatore Scoca

CONTROPARTE

F.to Stefano La Porta

IL CONCILIATORE

F.to Tommaso Edoardo Frosini

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 18 ottobre 2006 al numero 1770.